



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore 2 – Servizi Tecnologici, Igiene Urbana, Edilizia Privata e SUAPE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Regolamento approvato con deliberazione C.C. N.64 del 07/12/2000

Pubblicato all'albo pretorio dal 21/12/2000 al 05/01/2001

Divenuto esecutivo nella seduta del 07/12/00 da parte del CORECO, con nota

Prot. n.004610/006/2001 – "NON RILEVA VIZI DI LEGITTIMITA'"

Ripubblicato all'albo pretorio dal 14/02/2001 al 02/03/2001.

Revisionato con Delibera della C.C. n° 38 del 27.04.2023

TITOLO I NORME REGOLAMENTARI INTRODUTTIVE

Capo I Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27\07\1934 e al D.P.R. n. 285 del 10\09\90, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica, dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme .

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia e compatibilmente, con la natura delle funzioni da svolgere, a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui , ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 31;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 27; e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni, che se ne facciano carico secondo quanto specificato al successivo art. 23;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle "allegato A", al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della L. 142\90, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art.52 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L.241\90;

Capo II

Denuncia dei decessi

ARTICOLO 6

Termine e modalità di denuncia dei decessi

Ogni caso di morte dovrà essere denunciato all'Ufficiale dello Stato civile, entro 24 ore dal decesso, allo scopo di ottenere l'autorizzazione per il trasporto del cadavere al cimitero.

La denuncia dovrà farsi a cura di uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o in mancanza da persona informata del decesso .

Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da persona informata del decesso.

In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel primo comma all'Ufficiale dello Stato civile, con le indicazioni stabilite, nell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato civile n. 1238 del 09\07\39.

La denuncia va stesa sugli appositi moduli forniti dal Comune.

ARTICOLO 7

Denuncia dei decessi al Sindaco o all'Autorità di P.S.

All'infuori dei casi di cui al precedente articolo, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, riguardante una persona priva di assistenza o rinviene in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, deve darne immediata comunicazione al Sindaco od all'Autorità di Pubblica Sicurezza, fornendo tutte quelle notizie che possano riuscire utili, al fine di accertare la causa della morte.

L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualsiasi epoca di gestazione.

ARTICOLO 8

Rinvenimento membra, ossa o pezzi di cadavere umano

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano; o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale farà esaminare le parti rinvenute dal medico necroscopico e darà comunicazione dei risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 9

Denuncia della causa di morte

A norma dell'art. 103 lett. "a", del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27\07\1934 n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte dev'essere redatta a cura del medico necroscopico.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia dev'essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, sugli appositi moduli forniti dal Comune.

ARTICOLO 10

Informazione decessi per cause delittuose

Quando vi sia sospetto che la morte dipenda da cause delittuose o comunque non naturali, sia il medico che ha assistito la persona deceduta, sia quello che ha effettuato la visita necroscopica, sono obbligati ad informare a norma dell'art. 365 del del C.P., l'Autorità Giudiziaria.

Capo III

Accertamento dei decessi

ARTICOLO 11
Constatazione del decesso

Avvenuta la denuncia del decesso, il Sindaco ne fa eseguire la constatazione dal medico necroscopico, che rilascerà l'apposito certificato previsto dall'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato civile n. 1238 del 09\07\1939.

In seguito alla constatazione di morte, il Sindaco o chi per esso Ufficiale dello Stato civile, darà l'autorizzazione per il trasporto e la sepoltura della salma.

ARTICOLO 12
Nulla osta A.G.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di membra, pezzi di cadaveri ed ossa umane contemplate all'art. 8.

Capo IV Periodo di osservazione dei cadaveri

ARTICOLO 13

Periodo minimo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanalogiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

ARTICOLO 14

Periodo di osservazione per morte improvvisa

Nel caso di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, su proposta del medico necroscopo, dev'essere autorizzato un periodo più lungo di osservazione, che di regola non può eccedere le 48 ore .

ARTICOLO 15

Casi di riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore .

Il Sindaco, in tali casi, può ordinare anche il trasporto urgente del cadavere, in carro chiuso, alla camera di deposito del cimitero per il prescritto periodo di osservazione e disporre per la disinfezione dell'abitazione del defunto.

ARTICOLO 16

Eventuali manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il cadavere non dev'essere lasciato in abbandono né posto in condizioni tali che possano impedire eventuali manifestazioni di vita .

I cadaveri dei deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e si devono adottare nei loro riguardi tutte quelle misure cautelative, eventualmente prescritte dall'Ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto indiretto.

ARTICOLO 17

Ricovero salme nei locali cimiteriali

Per il prescritto periodo di osservazione possono essere ricevute nell'apposito locale del cimitero le salme di persone:

- a) morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

ARTICOLO 18

Assistenza alle salme

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le vesti di assistere le salme di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente dev'essere provveduto perchè eventuali manifestazioni di vita siano trasmesse a mezzo di suoneria elettrica o meccanica all'abitazione del custode del cimitero.

ARTICOLO 19

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine dall'autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185 del 13\02\64.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo V Feretri

ARTICOLO 20

Chiusura delle salme in feretri

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 22.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma dev'essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Se il decesso è dovuto a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, dev'essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante .

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.L., detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale .

ARTICOLO 21

Verifica dei feretri

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 22.

Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare dev'essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 22

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione, e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

A) PER INUMAZIONE:

- il feretro dev'essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2,0 e cm 3,0;
- la confezione dev'essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulazioni, ai sensi del successivo art.103 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni soprariportate;

B) PER TUMULAZIONE:

- la salma dev'essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90;

C) PER TRASFERIMENTO DA COMUNE A COMUNE CON PERCORSO SUPERIORE A 100 KM, ALL'ESTERO O DALL'ESTERO QUALUNQUE SIA LA DESTINAZIONE DI SEPOLTURA O PRATICA FUNEBRE:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90, se il trasporto è per o dall'estero;

D) PER TRASPORTI, DA COMUNE A COMUNE, CON PERCORSO NON SUPERIORE A 100 KM:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90;

E) CREMAZIONE

- la salma dev'essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera A), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma dev'essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera D), laddove il trasporto si esegua entro 100 km dal Comune di decesso;
- la salma dev'essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, dev'essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza ; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, dev'essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno dev'essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice .

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 23

Fornitura gratuita di feretri e loculi

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 22 lett. A) e lett. E) sub. 1 e/o il loculo, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 24 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo VI
Trasporti funebri

ARTICOLO 25

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. sulla Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve .

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco .

Ove i cortei , per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza . In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 26

Privativa ed esercizio del servizio di trasporto funebre

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U. n.2578 del 25\10\1925.

Da parte dei privati, pertanto non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285\90.

La privativa è limitata alla sola fornitura dell'auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto delo cadavere.

Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta, prevista dagli artt. 22, 23 e 25 della L.142\90 e particolarmente in concessione a terzi.

ARTICOLO 27

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

A) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 23, la sosta lungo il percorso;

B) gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

ARTICOLO 28

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'Ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti.

Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO 29

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 22; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile, al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 30

Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 31

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, dev'essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

ARTICOLO 32

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.19 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.L. dispone, a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 33**Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda dev'essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 21 .

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 22, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi .

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art.19.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1° e 2° del D.P.R. n. 285\90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 34**Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 35**Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10\02\1937, approvata con R.D. n. 1379 del 01\07\1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285\90; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso Regolamento. in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 36**Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri dev'essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. n. 285\90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 78.

T I T O L O I I C I M I T E R I

Capo I
Norme generali

ARTICOLO 37

Ubicazione cimitero comunale

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi sanitarie R.D. n. 1265 del 27\07\1934, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale sito sul prolungamento del Corso Gramsci.

ARTICOLO 38

Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10\09\90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 142\90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285\90.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.L., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 39

Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano regolatore cimiteriale o nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 40

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 33, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

<p style="text-align: center;">CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</p>
--

ARTICOLO 41

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285\90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285\90.

Apposito Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre in pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285\90 e dal successivo art. 42.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria Ordinanza .

ARTICOLO 42

Piano Regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio comunale adotta un piano regolare cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.

Nell'elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura di pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari, norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;

- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285\90.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il Piano Regolatore cimiteriale individua, altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

Per CAPPELLE:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) superficie netta dell'area in concessione: | mt 5,00 x mt 3,00; |
| b) distanza minima dai viali esterni: | mt 1,50 su ogni lato; |
| c) distanza minima fra cappelle: | mt 2,00 su ogni lato; |
| d) superficie coperta sull'area netta: | rapporto di 100 su 100; |
| e) altezza max fuori del piano di campagna: | mt 4,50; |

Per TOMBE SINGOLE E DOPPIE

- | | |
|--|-------------------------|
| a) superficie netta dell'area in concessione (tomba doppia): | mt 2,50 x mt 2,00; |
| a1) superficie netta dell'area in concessione (tomba singola): | mt 2,50 x mt 1,00; |
| b) distanza minima dai viali esterni: | mt 1,50 su ogni lato; |
| c) distanza minima fra tombe: | mt 1,00 su ogni lato; |
| d) superficie coperta sull'area netta: | rapporto di 100 su 100; |
| e) altezza max fuori del piano di campagna: | mt 1,50; |

Ai fini della regolamentazione vengono emanate le norme costruttive per i sepolcri monumentali, tali norme sono contenute nell'allegato "A" "Norme Costruttive" e fanno parte integrante del presente regolamento.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 43

Inumazione

Le sepolture per inumazione, si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 44

Aree destinate a sepolture comuni

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri e entro ciascun riquadro, le fosse sono situate l'una accanto all'altra in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per la inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai 10 anni.

ARTICOLO 45

Operazioni di escavazione e inumazione

Nei campi comuni, le operazioni di escavazione delle fosse e quelle di inumazione vengono compiute gratuitamente dal Comune.

ARTICOLO 46

Ubicazione campi comuni

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello di falda freatica. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 47

Cippo distintivo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 10 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 48

Profondità fosse per inumazione

Le fosse per inumazione devono essere scavate fino a due metri di profondità da piano di campagna del cimitero e di volta in volta secondo il fabbisogno.

Dopo avervi deposto il feretro, la fossa dev'essere subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 49 Dimensioni fosse per inumazione

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt 2,00) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 05,0 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ARTICOLO 50 Dimensioni fosse per inumazione fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore a dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a due metri) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 51 Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

A far tempo dall'esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285\90.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285\90.

ARTICOLO 52 Norme su ornamenti delle lapidi

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio, per i loculi dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore ai 15 cm. Non sono ammesse l'ubicazione di vasi, statue e qualsiasi altra decorazione lungo i camminamenti e i viali pedonali e d'accesso.

ARTICOLO 53 Richiesta concessione loculo

Per ottenere la concessione del loculo, l'interessato deve inoltrare al Sindaco, apposita domanda in marca da bollo da € 14,62 e provvedere al pagamento degli oneri di concessione previsti nella tabella allegata al presente Regolamento.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 54

Operazioni e spese di chiusura loculo

Non appena introdotto il feretro, il loculo dev'essere chiuso a mattoni e malta di cemento. Sulla parete esterna deve altresì essere apposta una lastra di marmo.

Il testo dell'epigrafe dev'essere autorizzato dall'Autorità comunale previo pagamento della tassa di cui alla tabella allegata al presente Regolamento.

Le spese per la chiusura, sono a carico del concessionario e verranno corrisposte all'atto dell'acquisto del loculo. La lastra di marmo e la manutenzione del loculo sono a carico del concessionario.

Qualora il concessionario non compia nel termine fissatogli dall'autorità comunale le spese intimategli, queste saranno fatte eseguire a sue spese dal Comune. L'esazione relativa verrà fatta col sistema privilegiato previsto dalla Legge sulle esattorie.

ARTICOLO 55

Collocazione salme nei loculi

In ogni loculo non può essere collocata che una salma, quella risultante dall'atto di concessione. E' fatta eccezione per madri e figlio morti all'atto del parto.

ARTICOLO 56

Diritto d'uso del loculo

Il diritto all'uso del loculo è circoscritto alla sola persona per la quale è fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo, nè per qualsiasi titolo.

ARTICOLO 57

Caso di estinzione concessione loculo

Il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorsi 30 anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, il loculo non sia stato occupato con la salma di detta persona.

ARTICOLO 58

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ARTICOLO 59 Tipi di Concessione

La concessione può essere:

- a) trentennale
- b) sessantennale
- c) novantanovenale

e le periodiche sono rinnovabili per uguale periodo .

La concessione trentennale può essere convertita in sessantennale e questa in novantanovenale, previo pagamento della differenza di tassa, se la richiesta viene effettuata entro cinque anni dall'ultima concessione.

ARTICOLO 60 Costruzione di tombe, cappelle e altre sepolture private

Per poter ottenere la concessione di aree per la costruzione di tombe, di cappelle gentilizie o di altre sepolture private, gli interessati devono presentare all'Autorità comunale apposita domanda in marca da bollo.

A tale domanda dev'essere allegata la ricevuta comprovante l'effettuato versamento mediante c.c.p. dell'importo previsto nella tabella allegata e in triplice copia, il Progetto della tomba da costruire.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 61

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285\90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (luglio ed agosto esclusi).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza .

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 62

Collocazione resti derivanti da esumazioni

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285\90.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. n. 915 del 10\09\82 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ARTICOLO 63

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo .

ARTICOLO 64

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza , per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e comunque non oltre _____ mesi successivi alla sepoltura).

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285\90.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria , occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L., dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 65 **Loculi ossari**

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie e che le famiglie non intendessero mandare all'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari costruiti dal Comune.

ARTICOLO 66 **Concessione loculi ossari**

La concessione dei loculi ossari è fatta alle stesse condizioni generali previste per la concessione dei loculi normali e previo il pagamento degli oneri di concessione indicati nella tabella allegata al presente Regolamento.

ARTICOLO 67 **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'Albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco (VEDI ART. 66) da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con

apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Nel caso in cui il feretro, prima della scadenza della concessione venga estumulato per essere trasferito in altro luogo o in altra tomba o loculo, il loculo o la tomba ritorna nella piena disponibilità del Comune ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza.

ARTICOLO 68

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. n. 2704 del 23\12\1865 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 69

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 70

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto, possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che essa sia eseguita .

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 71

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per

collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 72

Crematorio

Si dà atto che il Comune, non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 73

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79 1° comma, del D.P.R. n. 285 del 10\09\90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato civile e in ogni caso la richiesta dovrà essere inoltrata dal coniuge o da tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 74

Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune .

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79\3 del D.P.R. n. 285\90, che comprovi di essere in associazione riconosciuta a termine del Codice civile, costruiti , in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune e in nessun altro luogo.

ARTICOLO 75

Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione o un trattamento per temporanea conservazione dev'essere chiesta apposita Autorizzazione al Sindaco, il quale la concede previa presentazione:

- a) di una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione; con l'indicazione del procedimento che intende eseguire;
- b) di distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per reato;
- c) del consenso scritto dalla famiglia alla quale appartiene la salma.

Tali trattamenti, da iniziarsi soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione, devono essere praticati nella sala per autopsie o, in mancanza nella camera mortuaria e sotto il diretto e personale controllo dell'Ufficiale sanitario.

ARTICOLO 76

Vigilanza e polizia del cimitero

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco che la esercita a mezzo dell'Ufficiale sanitario, coadiuvato dal custode e dagli agenti municipali.

L'Ufficiale sanitario deve accertarsi che nel cimitero siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, sia generali che locali e promuovere tutte le misure speciali di urgenza che si appalesino necessarie nell'interesse della salute pubblica.

ARTICOLO 77 **Ricevimento dei cadaveri**

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

**Capo VI Orari d'ingresso, divieti speciali, materiali
ornamentali**

ARTICOLO 78

Orario per il pubblico

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 79

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) ~~a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;~~
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'Ufficio al momento dell'ingresso;
- e) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12, quando non siano accompagnati dagli adulti.

Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'ufficio, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con Ordinanza del Sindaco.

È consentito l'ingresso al cimitero comunale di persone accompagnate da animali da affezione, cani e gatti, a condizione che:

- I cani siano condotti al guinzaglio (lunghezza non superiore a un metro e mezzo) e per quelli di grossa taglia dotati di museruola;
- I conduttori provvedano alla rimozione immediata di eventuali deiezioni dei propri animali; - I gatti possano accedere esclusivamente per mezzo di apposito trasportino.

ARTICOLO 80

Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori accumulare neve sui cumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà del personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 81 **Riti funebri**

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico dev'essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 82 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'Ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe dev'essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 122.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

La durata delle concessioni di cui al presente articolo non può superare i dieci anni, decorrenti dal giorno del seppellimento.

Trascorso tale periodo le lapidi, le croci e gli altri disegni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non siano ritirati dai concessionari, passano di proprietà del Comune.

ARTICOLO 83

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 84

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Sulle fosse del campo comune è proibito collocare stabilmente corone o fiori metallici o di celluloidi. E' fatta eccezione per il periodo dal 1° al 3 novembre.

E' altresì vietato collocare sulle fosse oggetti non decorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 75 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

<p style="text-align: center;">CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</p>
--

ARTICOLO 85

Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285\90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di Contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata ai sensi dell'art. 53 della L.142\90, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;

ARTICOLO 86

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n. 285\90.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6°.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera "C" del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 87

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 85, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art.90 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del Progetto tecnico di ampliamento cimiteriale è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ARTICOLO 88

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 86, il diritto all'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte

all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285\90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura dev'essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autentica ai sensi della L.15\68, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza", con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma .

L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della L.15\68, del fondatore del sepolcro depositata, presso il servizio di Polizia mortuaria almeno (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commercializzabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 89

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per (tre) anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Il Consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere

l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 90

Costruzione dell'opera-termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 85, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 105 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione pena la decadenza .

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

<p style="text-align: center;">CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</p>

ARTICOLO 91

Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta redatta in marca da bollo da € 14,62 dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste, sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 92, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 88, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 92

Rinuncia a concessione a tempo determinato, di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita

in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 100% della tariffa in vigore entro sei mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma, o nel caso in cui venga richiesto un trasferimento di salma all'interno dello stesso cimitero;
- al 50% della tariffa in vigore superati i sei mesi ma entro 1 anno dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma, o nel caso in cui venga richiesto un trasferimento di salma all'interno dello stesso cimitero;

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia per casi diversi da quelli su esposti.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 93 **Rinuncia a concessione di aree**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $\frac{1}{198}$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna .

ARTICOLO 94 **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 86, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $\frac{1}{198}$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 95

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 85, a condizione che siano liberi o liberabili da salme ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1\frac{1}{198}$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad $\frac{1}{3}$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 98.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

<p style="text-align: center;">CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</p>

ARTICOLO 96**Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 88, secondo comma del D.P.R. n. 285\90 è facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 gg., almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 97**Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 87 penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 90, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 89;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 98**Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 99

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285\90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

<p>CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI</p>
--

ARTICOLO 100

Accesso al Cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 81 e 82, in quanto compatibili.

ARTICOLO 101

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285\90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa;

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non dev'essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, dev'essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 102

Responsabilità - deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.100, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 103

Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 104

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione dev'essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

ARTICOLO 105

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.

ARTICOLO 106

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione di defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 107 **Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 100 e 102.

ARTICOLO 108 **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, secondo quanto previsto e fornito dall'ufficio preposto;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

<p style="text-align: center;">CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI</p>
--

ARTICOLO 109 **Funzioni - Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della Legge di Pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285\90.

ARTICOLO 110 **Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 111**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero comunale, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale, potrà destinare nei cimiteri comunali, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 112**Mappa**

Presso l'Ufficio comunale è tenuto un "Registro delle Sepulture" per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato "Mappa", può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente dev'essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 113**Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 114**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. n. 285\90, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 115

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'Ufficio, sulla scorta del Registro di cui all'art. 112, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 112.

ARTICOLO 116

Scadenario delle Concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

<p>CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI</p>

ARTICOLO 117

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 89, hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Gli adempimenti di cui all'art. 91 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia mortuaria, precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 118

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 119

Dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale

Ai sensi della Legge 267\2000, spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio Servizio Cimiteriale, ove previsto dallo Statuto, o in alternativa, al Dirigente dell'Area Tecnica, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'Ufficio o al Dirigente dell'Area Tecnica, su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi della Legge n. 2672\2000 e della Legge n.81\93.

ARTICOLO 120

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 121 **Sepulture private a tumulazioni pregresse** **Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880 del 21\12\42, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 122 **Custodia del Cimitero**

Al servizio del cimitero sono addetti due custodi nominati alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente Regolamento organico del Comune.

Essi sono incaricati dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che concerne la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero e la tenuta dei registri. Custodiscono le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al cimitero.

ARTICOLO 123 **Obblighi dei custodi del Cimitero**

I custodi del cimitero, hanno inoltre i seguenti obblighi:

- 1) ritirare per ogni cadavere ricevuto e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 35.
- 2) scrivere giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione sopraccennato, l'anno, il giorno, l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di ogni seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono

state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione per esumazione, tumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ect.

I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi dev'essere consegnato ad ogni fine anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode;

- 3) sorvegliare i cadaveri depositati nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- 4) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme;
- 5) provvedere alla chiusura del loculo dopo la tumulazione dalla prima apposizione della lastra marmorea;
- 6) provvedere alla tumulazione ed inumazione dei feretri;
- 7) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni;
- 8) provvedere a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare nell'interno del Cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- 9) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comunale;
- 10) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità comunale;
- 11) provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona circostante, nonché alla coltivazione di piante, siepi e fiori collocati nell'interno del cimitero stesso e lungo i viali d'accesso;
- 12) custodire i loculi e gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- 13) assistere gli incaricati delle autopsie che vengono effettuate nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, lavacri, disinfezioni, et.
- 14) segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale, i danni e le relative riparazioni che si rendessero necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;
- 15) segnalare all'Ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario;
- 16) denunciare all'Ufficio comunale qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero;

ARTICOLO 124 **Sanzioni penali**

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 285\90, sono accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108,109 del T.U. della Legge comunale e provinciale n. 383 del 03\03\1934 e dell'art. 9 della Legge n. 530 del 09\06\1947.

ARTICOLO 125 **Contravvenzioni**

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione e sorveglianza, nel caso di insolvibilità del condannato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 96 del Codice penale.

ARTICOLO 126
Ulteriori norme disciplinanti la materia

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria del 21\12\1942 n. 1880 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27\07\1934.

ARTICOLO 127
Tariffe e modalità di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione con versamento sul c.c. bancario intestato al Comune di Capoterra.

Sono ammessi i pagamenti rateizzati solo per l'acquisto del loculo per adulti (punto 3) e del Loculo di punta per bambini (punto 1) con versamento iniziale del 40% del corrispettivo e sei restanti versamenti pari al 10%.

1	Costo loculo di punta per bambini	€ -
2	Costo nicchia ossario	€ 258,23
3	Costo loculo di punta per adulti	€ 1.100,00
4	Costo loculo di punta per adulti – prenotazione per viventi -	€ -
5	Costo area per la realizzazione di tombe monumentali	€ 2.500,00/mq
6	Costo area per tomba monumentale 2 posti + 2 nicchie ossario (2,50 mq)	€ 2.500,00/mq
7	Costo area per tomba monumentale 4 posti + 4 nicchie ossario (5,00 mq)	€ 2.500,00/mq
8	Costo area per tomba monumentale cappella (15,00 mq)	€ 22.500,00
9	Oneri di apertura e chiusura loculo per traslazioni	€ 84,00
10	Costo area per inumazione privata	€ 500,00
11	Scavo tomba singola	€ 130,00
12	Scavo tomba doppia	€ 260,00

ARTICOLO 128
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è revocato quello precedente. Sono altresì revocate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di Polizia mortuaria o comunque incompatibili con le norme del presente Regolamento.

I N D I C E

TITOLO I - NORME REGOLAMENTARI INTRODUTTIVE

Capo I - Disposizioni Generali

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Competenze
- art. 3 - Responsabilità
- art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Denuncia dei decessi

- art. 6 - Termine e modalità di denuncia dei decessi
- art. 7 - Denuncia dei decessi al Sindaco o all'Autorità di P.S.
- art. 8 - Rinvenimento membra, ossa o pezzi di cadavere umano
- art. 9 - Denuncia della causa di morte
- art. 10 - Informazione decessi per cause delittuose

Capo III - Accertamento dei decessi

- art. 11 - Constatazione del decesso
- art. 12 - Nulla Osta autorità Giudiziaria

Capo IV - Periodo di osservazione

- art. 13 - Periodo minimo di osservazione dei cadaveri
- art. 14 - Periodo di osservazione per morte improvvisa
- art. 15 - Casi di riduzione del periodo di osservazione
- art. 16 - Eventuali manifestazioni di vita
- art. 17 - Ricovero salme nei locali cimiteriali

art. 18 - Assistenza alle salme

art. 19 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo V - Feretri

art. 20 - Chiusura delle salme in feretri

art. 21 - Verifica dei feretri

art. 22 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

art. 23 - Fornitura gratuita di feretri e loculi

art. 24 - Piastrina di riconoscimento

Capo VI - Trasporti funebri

art. 25 - Modalità del trasporto e percorso

art. 26 - Privativa ed esercizio del servizio di trasporto funebre

art. 27 - Trasporti gratuiti e a pagamento

art. 28 - Orario dei trasporti

art. 29 - Norme generali per i trasporti

art. 30 - Riti religiosi

art. 31 - Trasferimento di salme senza funerale

art. 32 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

art. 33 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

art. 34 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

art. 35 - Trasporti all'estero o dall'estero

art. 36 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Norme Generali

art. 37 - Ubicazione cimitero comunale

art. 38 - Disposizioni generali

art. 39 - Reparti speciali nel cimitero

art. 40 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali e Piano Regolatore cimiteriale

art. 41 - Disposizioni generali

art. 42 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazioni e tumulazione

art. 43 - Inumazione

art. 44 - Aree destinate a sepolture comuni

art. 45 - Operazioni di escavazione e inumazione

art. 46 - Ubicazione campi comuni

art. 47 - Cippo distintivo

art. 48 - Profondità fosse per inumazione

art. 49 - Dimensioni fosse per inumazione

art. 50 - Dimensioni fosse per inumazione fosse fanciulli

art. 51 - Tumulazioni

art. 52 - Norme su ornamenti delle lapidi

art. 53 - Richiesta concessione loculo

art. 54 - Operazioni e spese di chiusura loculo

art. 55 - Collocazione di salme nei loculi

art. 56 - Diritto d'uso del loculo

art. 57 - Caso di estinzione concessione loculo

art. 58 - Deposito provvisorio

art. 59 - Tipi di concessione

art. 60 - Costruzione di tombe, cappelle e altre sepolture private

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

art. 61 - Esumazioni ordinarie

- art. 62 - Collocazione di resti derivanti da esumazioni
- art. 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- art. 64 - Esumazione straordinaria
- art. 65 - Loculi ossari
- art. 66 - Concessione loculi ossari
- art. 67 - Estumulazioni
- art. 68 - Esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento
- art. 69 - Raccolta delle ossa
- art. 70 - Oggetti da recuperare
- art. 71 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

- art. 72 - Crematorio
- art. 73 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- art. 74 - Urne cinerarie
- art. 75 - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri
- art. 76 - Vigilanza e polizia del cimitero
- art. 77 - Ricevimento dei cadaveri

Capo VI - Orari d'ingresso, divieti speciali, materiali ornamentali

- art. 78 - Orario per il pubblico
- art. 79 - Disciplina dell'ingresso
- art. 80 - Divieti speciali
- art. 81 - Riti funebri
- art. 82 - Epigrafi, monumenti, oramenti, sulle tombe nei campi comuni
- art. 83 - Fiori e piante ornamentali
- art. 84 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- art. 85 - Sepolture private
- art. 86 - Durata delle concessioni
- art. 87 - Modalità di concessione
- art. 88 - Uso delle sepolture private
- art. 89 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- art. 90 - Costruzione dell'opera-termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- art. 91 - Divisione, subentri
- art. 92 - Rinuncia a concessione a tempo determinato, di durata inferiore a 99 anni
- art. 93 - Rinuncia a concessione di aree
- art. 94 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- art. 95 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- art. 96 - Revoca
- art. 97 - Decadenza
- art. 98 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- art. 99 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- art.100 - Accesso al Cimitero
- art.101 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- art.102 - Responsabilità - deposito cauzionale
- art.103 - Recinzione di aree - materiali di scavo

art.104 - Introduzione e deposito di materiali

art.105 - Orario di lavoro

art.106 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

art.107 - Vigilanza

art.108 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Imprese pompe funebri

art.109 - Funzioni - Licenza

art.110 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

art.111 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

art.112 - Mappa

art.113 - Annotazioni di mappa

art.114 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

art.115 - Schedario dei defunti

art.116 - Scadenario delle Concessioni

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

art.117 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

art.118 - Cautele

art.119 - Dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale

art.120 - Concessioni pregresse

art.121 - Sepulture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

art.122 - Custodia del cimitero

art.123 - Obblighi dei custodi del Cimitero

art.124 - Sanzioni penali

art.125 - Contravvenzioni

art.126 - Ulteriori norme disciplinanti la materia

art.127 – Tariffe e modalità di pagamento

art.128 - Entrata in vigore del Regolamento

* * * * *